

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE"PRO LOCO DI GRIS CUCCANA"

ARTICOLO 1 - E' costituita una associazione apolitica, apartitica e senza alcuna finalità di lucro, denominata "PRO LOCO DI GRIS - CUCCANA".

Essa ha sede in Comune di Bicinicco (Ud), via IV novembre n. , presso la sala **RICREATORI di Gris - Cuccana**.

ARTICOLO 2 - Gli scopi principali che la "PRO LOCO DI GRIS - CUCCANA" si propone sono:

- a)- promuovere festeggiamenti, gare, fiere, conferenze, spettacoli pubblici, convegni, gite;
- b)- coordinare le iniziative e le manifestazioni di natura assistenziale, ricreativa, culturale, sportiva e di qualsiasi altro carattere nell'arco dell'anno;
- c)- devolvere gli eventuali utili delle manifestazioni ad enti, associazioni ed istituti di assistenza e beneficenza nonché culturali, ricreativi e sportivi dei paesi costituenti la Pro Loco.

ARTICOLO 3 - La Pro Loco potrà collaborare per l'organizzazione di manifestazioni con enti ed associazioni aventi analoghe finalità.

I limiti della giurisdizione della Pro Loco si identificano con quelli dei Comuni di GRIS e CUCCANA.

ARTICOLO 4 - Sono organi della Pro Loco:

- l'Assemblea degli associati;



- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 5 - L'anno sociale ha inizio il dì 1 (uno) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6 - L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di gennaio, dal Consiglio Direttivo, tramite il suo Presidente, con invito scritto recapitato agli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'Ordine del Giorno.

ARTICOLO 7 - L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- per iniziativa del Consiglio Direttivo;
- per iniziativa di almeno 1/3 (un terzo) degli associati, a mezzo richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo;
- su richiesta scritta di almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta scritta dei Revisori dei Conti.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione, potrà provvedervi il Vice Presidente.

In ogni caso, l'assemblea deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta per iscritto.

ARTICOLO 8 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti associati che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. 2

ARTICOLO 9 - L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'assemblea può nominare un Segretario e, qualora siano richieste operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, due Scrutatori.

Di ogni assemblea si redigerà apposito verbale.

Le decisioni adottate in assemblea diventano vincolanti per l'attività del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 - E' di competenza dell'assemblea degli associati:


- discutere ed approvare la relazione morale e finanziaria nonché il bilancio consuntivo;
- indicare le linee orientative per il programma di vita associativa;
- eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 10 - L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo formato da 9 (nove) componenti.

I primi componenti del Consiglio Direttivo possono essere eletti direttamente in sede di atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni.

Il Consiglio Direttivo elegge, al proprio interno, un Presidente; può eleggere un vice Presidente, un Segretario ed un



Cassiere.

ARTICOLO 11 - Il Consiglio Direttivo si considera decaduto qualora:

- 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica rassegnino le proprie dimissioni per iscritto;
- non si riesca a tenere riunioni in cui si possa decidere validamente per mancanza del numero legale.

Nel caso di dimissioni di un solo Consigliere, esso verrà sostituito con il primo dei non eletti.

ARTICOLO 12 - Può essere dichiarato decaduto il Consigliere che per tre volte consecutive si rende assente, salvo che sia impedito da grave o giustificato motivo.

ARTICOLO 13 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta scritta fatta da un terzo dei Consiglieri ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione deve essere comunicata ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima, ad eccezione dei casi di estrema necessità.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri in carica.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità vale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo va redatto apposito verbale.

ARTICOLO 14 - E' di competenza del Consiglio Direttivo:

- studiare e promuovere tutte le iniziative inerenti le finalità della Pro Loco;
- attuare quanto disposto nell'Assemblea;
- compilare il bilancio consuntivo e la relazione morale e finanziaria da portare in assemblea per l'approvazione;
- curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 15 - La rappresentanza dell'associazione è affidata al Presidente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri nominati dall'Assemblea, ad eccezione dei primi che possono essere nominati direttamente nell'atto costitutivo.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito della Pro Loco stessa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno una volta l'anno e di ogni riunione va redatto apposito verbale.

ARTICOLO 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita attività di controllo sull'amministrazione dell'associazione.

Di eventuali irregolarità riscontrate va immediatamente informata l'assemblea degli associati.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano, senza alcun diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 - Tutte le prestazioni effettuate dai componenti del Consiglio Direttivo e dai Revisori dei Conti, nell'assolvimento delle mansioni loro affidate, si intendono espressamente fatte a titolo gratuito.

ARTICOLO 19 - Gli associati si distinguono in:

- **ONORARI**: sono quelle persone proclamate tali dall'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, a titolo di riconoscimento per particolari benemerienze acquisite nei confronti della Pro Loco;

- **ORDINARI**: sono quelle persone che in qualsiasi modo abbiano sostenuto e partecipato alle iniziative della Pro Loco, il cui nominativo sia proposto dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20 - La qualifica di associato si perde:

- per decesso;

- per dimissioni da darsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

- per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno pari dignità umana e sociale e gli stessi diritti.

ARTICOLO 21 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- eventuali contributi di Enti e/o privati e da qualsiasi altra fonte di erogazione;

- attrezzature acquistate;

- qualsiasi altra entrata realizzata con l'organizzazione di attività.

ARTICOLO 22 - La Pro Loco può sciogliersi per decisione del-

l'assemblea assunta in sede straordinaria.

L'assemblea stessa decide in ordine alla devoluzione del pa-

trimonio sociale ad altri enti od istituzioni di pubblica u-

tilità esistenti nei Comuni di Gris e Cuccana.

*è stato tolto
dalla legge
Reg.*

ARTICOLO 23 - Per tutto quanto non previsto nel presente Sta-

tuto si rinvia alle vigenti norme in materia.

F.to Denis Barbieri

F.to Visentin Natalino

F.to Mara Strizzolo

F.to Vidoz Tarcisio

F.to Strizzolo Dario

F.to Stel Luigino

F.to Braidotti Lino

F.to Braidotti Lanfranco

F.to Strizzolo Flaviano

F.to Daniele Rizzo

F.to Dino Strizzolo

F.to Vincenzo Cirotta Notaio (l.s.)

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE per la parte

SAN GIORGIO DI NOGARO, li 28/05/96

Vincenzo Cirotta Notaio